

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A otto anni dall'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari e norme in materia di imprese turistiche) si rende indispensabile rinnovare tale disciplina al fine di renderla più aderente alle esigenze del mercato, in un'ottica di semplificazione della normativa, anche attraverso la modifica dell'impianto legislativo esistente dal punto di vista sistematico.

Si è quindi optato per l'adozione di un nuovo testo unico, anziché procedere ad una revisione della l.r. 32/2014, per consentire una più immediata leggibilità e fruibilità del testo normativo.

Di seguito si illustrano le principali innovazioni che il ddl apporta rispetto al testo vigente:

- il principale obiettivo che ci si è posti nella compilazione del nuovo testo unico è stato quello di predisporre un testo normativo che consentisse una certa flessibilità tra le diverse tipologie di ospitalità. Un testo, quindi, in grado di modellare l'offerta nel modo il più possibile aderente alla sempre più esigente e mutevole domanda turistica. Per raggiungere tale obiettivo, nel ddl sono state introdotte alcune forme di promiscuità tra le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e quelle all'aria aperta, meglio indicate di seguito nella relazione articolata. Con l'approvazione delle disposizioni attuative saranno definite nel dettaglio le nuove tipologie di manufatti che sarà possibile installare nelle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta, il che consentirà il pieno raggiungimento dell'obiettivo posto;
- è stato ridefinito l'ambito di applicazione della normativa, con riferimento esclusivamente alle strutture ricettive e balneari, eliminando altre forme di imprese turistiche disciplinate dal vigente testo unico quali, parchi divertimento permanenti, agenzie di viaggi e turismo e altre imprese individuate dalla Giunta regionale, che si è ritenuto opportuno espungere dal corpus normativo in quanto non costituenti strutture ricettive in senso stretto;
- è stato eliminato ogni riferimento, presente nel vigente testo unico, a forme di gestione non imprenditoriali, con carattere occasionale e saltuario, ciò non al fine di escluderle a priori ma al fine di rinviare la qualifica imprenditoriale o meno del titolare della struttura ricettiva alla normativa statale in materia fiscale;
- la struttura interna del testo normativo è stata suddivisa in modo più chiaro e intuitivo: in particolare, sono stati predisposti specifici articoli che riportano rispettivamente gli obblighi e i divieti e che trovano un preciso riscontro negli articoli che riguardano le sanzioni;
- è stata eliminata la possibilità, per le nuove strutture ricettive di tipo villaggio turistico e campeggio, di realizzare piazzole di tipo stanziale, che nella vigente normativa è consentita nel limite massimo del 30%. Ciò al fine di limitare ulteriormente questa tipologia di occupazione delle piazzole, che è la meno qualificata e limita la possibilità di ospitare turisti itineranti;
- sono state semplificate le definizioni e la relativa disciplina di alcune tipologie di strutture ricettive extralberghiere, quali in particolare: quella di rifugio alpino e rifugio escursionistico, assumendo quale parametro principale la diversa altitudine cui sono poste le strutture; quella di case per ferie, al fine di rafforzare la valenza sociale di questa tipologia di offerta; quella di ostello, ritenuta non più attuale;
- infine, anche la disciplina della comunicazione annuale dei prezzi alla Regione è stata consistentemente semplificata rispetto alla norma vigente. È prevista, infatti, l'eliminazione della comunicazione alla Regione delle tariffe a carico dei gestori delle strutture ricettive. Tale semplificazione era oramai diventata indispensabile in considerazione della normativa nazionale (L. 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche"), che ha liberalizzato da tempo le tariffe, nonché dell'avvento dei sistemi tecnologici tramite i quali i titolari delle strutture ricettive gestiscono le tariffe con aggiornamenti delle stesse in tempo reale in base al mercato. Il ddl, nel confermare la liberalizzazione delle tariffe, fissa alcuni elementi (servizi, dotazioni, ecc..) che devono essere rispettati nella determinazione delle tariffe con l'obiettivo di salvaguardare chiarezza e trasparenza.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 definisce finalità e ambito di applicazione della legge, individuando le tipologie di strutture ricettive e le locazioni brevi.

L'articolo 2 riguarda i requisiti comuni alle strutture ricettive, confermando - in linea col testo vigente - che la gestione delle strutture ricettive deve essere unitaria, libera ed indifferenziata al pubblico.

L'articolo 3 dispone che la Giunta regionale approvi le disposizioni attuative che disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le dotazioni delle strutture ricettive, nonché tutte le procedure e le modalità applicative della legge.

L'articolo 4 dispone che la Regione attribuisca ad ogni struttura ricettiva nonché ad ogni appartamento ammobiliato ad uso turistico (AAUT) i codici identificativi univoci regionali, rispettivamente CTR e CITRA. Le disposizioni attuative definiscono le modalità di rilascio e l'utilizzo dei codici stessi.

AI CAPO I sono disciplinate le strutture ricettive alberghiere.

In particolare, **l'articolo 5** riporta al comma 2 l'elenco delle tipologie di tali strutture ricettive:

- alberghi;
- residenze turistiche alberghiere;
- locande;
- albergo diffuso;
- condhotel.

Il comma 3 riporta invece l'elenco delle relative tipologie di unità abitative, definendone le caratteristiche:

- camere;
- suite;
- junior suite;
- bicamere;
- appartamenti.

Gli **articoli 6, 7, 8, 9 e 10** illustrano le caratteristiche tipologiche rispettivamente delle seguenti strutture ricettive alberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, albergo diffuso e condhotel.

In particolare, rispetto al testo vigente, con **l'articolo 7, comma 3**, è stato eliminato il vincolo di destinazione a cui attualmente sono soggette le residenze turistiche alberghiere. Tale vincolo, introdotto dalla l.r. 2/2008, non risulta più attuale anche in considerazione dell'enorme sviluppo che hanno avuto negli ultimi anni gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, che presentano significative analogie con le RTA, in particolare relativamente agli aspetti strutturali. Peraltro, se si fosse mantenuta la previsione normativa del vincolo, tali strutture sarebbero state penalizzate anche nei confronti degli alberghi, per i quali la l.r. 1/2008 prevede già, a determinate condizioni, la possibilità di chiedere lo svincolo.

L'articolo 11 disciplina le dipendenze che possono essere presenti nelle strutture ricettive alberghiere, eccezione fatta per gli alberghi diffusi.

L'articolo 12 disciplina una delle forme di promiscuità inserite nel ddl e più precisamente la possibilità di realizzare piazzole di tipo villaggio turistico e/o campeggio di cui al Titolo II, Capo II, nelle strutture ricettive alberghiere, nei limiti di 3 o 5 piazzole rispettivamente per le strutture alberghiere che offrono fino a 50 posti letto o più di 50 posti letto.

Queste forme di promiscuità, unitamente a quelle di cui all'articolo 28, che vede la possibilità di realizzare in strutture ricettive extralberghiere piazzole di tipo villaggio turistico, garantisce una sufficiente flessibilità dell'offerta. Le disposizioni attuative ne definiranno le caratteristiche di dettaglio, rifacendosi, per molti aspetti, alle attuali, seppure elevandone, ove possibile, la qualità.

Al **CAPO II** sono disciplinate le strutture ricettive all'aria aperta.

In particolare, **l'articolo 13**, dopo aver fornito la definizione delle strutture ricettive all'aria aperta, al comma 2 riporta l'elenco delle tipologie di tali strutture ricettive:

- villaggi turistici;
- campeggi;
- aree di sosta;
- marina resort.

Tale disposizione presenta, rispetto alla norma vigente, due novità, di cui la prima di particolare rilievo:

1. l'eliminazione della possibilità di realizzare nelle nuove strutture di tipo campeggio e villaggio turistico piazzole di tipo stanziale, consentita invece dalla vigente normativa;
2. l'inserimento tra le strutture all'aria aperta delle aree di sosta e dei marina resort, che la vigente normativa annovera tra le strutture ricettive extralberghiere.

Gli articoli **14, 15, 17 e 18** illustrano le caratteristiche tipologiche rispettivamente delle seguenti strutture ricettive all'aria aperta: villaggi turistici, campeggi, aree di sosta e marina resort.

L'articolo 16 assume particolare importanza in quanto reca le norme di carattere urbanistico per i villaggi turistici e campeggi. La formulazione dell'articolo è rimasta invariata rispetto alla norma vigente in quanto, nel tempo, ha dimostrato di essere adeguata a gestire i complessi aspetti urbanistico edilizi che regolano le strutture ricettive di tipo villaggio turistico e campeggio.

Il comma 1 infatti definisce le tipologie degli allestimenti per il pernottamento installabili nelle strutture ricettive all'aria aperta:

- a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assenti nel rispetto dei parametri urbanistico – edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente. Questa tipologia, trattandosi di manufatti ancorati stabilmente al suolo, la cui realizzazione o installazione richiede uno specifico titolo edilizio e indice volumetrico, non è più di tanto diversificabile;
- b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Questa tipologia è diversificabile in relazione alle diverse soluzioni architettoniche;

- c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

Le case mobili di cui alla lettera b) sono una tipologia oramai caratterizzata, diversificata al proprio interno principalmente per aspetto esterno, dimensioni e dotazioni.

La tipologia, più differenziata e differenziabile è quella della lettera c): in particolare va ricondotto a tale fattispecie il recente fenomeno del "Glamping".

Il termine nasce dalla fusione di glamour e camping. Questo tipo di vacanza è caratterizzato dalla capacità di accontentare chi ama stare comodo ma non vuole rinunciare alla vita all'aria aperta. L'elemento chiave, dunque, sono gli alloggi di lusso. Se le case mobili e le tende, esternamente, possono mantenere un richiamo allo stile del campeggio, al loro interno sono attrezzate con tutti i confort. L'idea standard del campeggio ha dunque ormai assunto nuove sfumature e viene presa in considerazione anche da chi cerca una vacanza di stile. Il camping si è evoluto inaspettatamente in una concezione opposta a quella originale, associandosi al design ricercato ed alla comodità.

Spetterà alle disposizioni attuative definire le caratteristiche di massima utili ad individuare, il più possibile in linea con la loro continua e diversificata evoluzione, le tipologie installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico presenti nelle strutture ricettive all'aria aperta o in quelle alberghiere ed extralberghiere nell'ambito della promiscuità prevista dal presente ddl agli articoli 12 e 28. In particolare, dovranno essere definiti gli aspetti e le caratteristiche riferite agli aspetti igienico-sanitari nonché qualitativi. Ciò anche tenuto conto che il mercato è in grado di produrre una varietà di manufatti pressoché illimitata.

Il **CAPO III** disciplina le strutture ricettive extralberghiere che nella vigente normativa sono definite "altre strutture ricettive", terminologia che ha generato equivoci richiedendo, pertanto, di ripristinare la precedente definizione.

In particolare, l'**articolo 19** al comma 2 riporta l'elenco delle tipologie di tali strutture ricettive:

- ostelli;
- rifugi alpini ed escursionistici;
- affittacamere;
- bed & breakfast;
- case e appartamenti per vacanze;
- case per ferie;
- agriturismo e ittiturismo.

Gli articoli **20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26** disciplinano le tipologie di strutture ricettive extralberghiere sopra indicate, con alcune significative novità rispetto alla normativa vigente.

L'**articolo 20** semplifica notevolmente la definizione vigente di ostello, ritenuta non più attuale, ancorandola essenzialmente alla presenza di locali condivisi per il pernottamento e rinviando alle disposizioni attuative la definizione della disciplina di maggior dettaglio.

L'**articolo 21** semplifica le definizioni di rifugio alpino e rifugio escursionistico, rendendole più chiare. L'attuale definizione, infatti, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche della Liguria,

risulta di difficile applicazione. La nuova disciplina differenzia le due tipologie essenzialmente in base all'altitudine in cui si trova la struttura: per essere classificata come rifugio alpino la struttura dev'essere posta a un'altitudine non inferiore ai 1.000 metri, al di sotto della quale sarà classificata come rifugio escursionistico. Entrambe le tipologie non possono essere raggiunte da viabilità ordinaria. In ogni caso nel Titolo IX è stata inserita una disposizione speciale che consente agli attuali rifugi di mantenere la classificazione attribuita.

Gli articoli 22, 23 e 24 illustrano rispettivamente le caratteristiche tipologiche di affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze.

L'articolo 25 detta la disciplina delle case per ferie, che è stata modificata al fine di rafforzare la valenza sociale di questa tipologia di offerta. Per le nuove strutture è stata eliminata la possibilità della gestione da parte di privati, che in taluni casi hanno favorito la realizzazione di strutture più simili agli alberghi, pur fornendo servizi inferiori. Il ddl prevede, sempre per le nuove strutture, la presenza di locali per il pernottamento condivisi (di fatto camerate) unitamente ad una percentuale di camere doppie.

L'articolo 26 conferma la norma di rinvio in base alla quale per gli agriturismo e ititurismo si applica la disciplina i cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ititurismo).

L'articolo 27 conferma la disciplina vigente, che consente per gli edifici di interesse storico, culturale e architettonico la possibilità, da parte dei Comuni, di derogare i requisiti igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative (superfici, volumi ed altezze dei locali), al fine di preservare le caratteristiche degli edifici stessi.

L'articolo 28, come detto, analogamente all'articolo 12, introduce una forma di promiscuità e, più precisamente, la possibilità di realizzare non più di due piazzole di tipo villaggio turistico e/o campeggio di cui al Titolo II, Capo II, nelle strutture extralberghiere.

Il **TITOLO III** disciplina **all'articolo 29** gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), confermando sostanzialmente la vigente disciplina. Tale forma di ospitalità non è ricompresa tra le strutture ricettive ed è, infatti, inserita in uno specifico Titolo. Si tratta di locazioni a turisti di unità abitative ammobiliate di tipo residenziale, con contratti di durata non superiore a 30 giorni, senza la fornitura di servizi ulteriori rispetto al cambio biancheria e pulizia ad ogni cambio degli ospiti. Le disposizioni attuative definiranno gli aspetti igienico sanitari e tecnici specifici per questa tipologia di ospitalità.

Il **TITOLO IV** riguarda le strutture balneari ed è immutato rispetto alla vigente normativa.

L'articolo 30 indica le tipologie di strutture balneari che si differenziano nelle tipologie descritte dagli articoli **31, 32, 33 e 34**, che rispettivamente definiscono:

- stabilimenti balneari;
- spiagge libere attrezzate;
- spiagge libere;
- spiagge asservite a strutture ricettive.

L'articolo 35 prevede un collegamento tra la normativa turistica e quella demaniale, mediante un rinvio agli artt. 8 e 11 della l.r. 13/99, le cui disposizioni trovano quindi applicazione anche alle strutture balneari disciplinate dal presente ddl.

Il **TITOLO V** reca le disposizioni comuni alle diverse tipologie di strutture ricettive.

L'articolo 36, con riguardo ai complessi turistico ricettivi, conferma sostanzialmente la norma vigente che consente a strutture ricettive vicine di gestire unitariamente servizi, dotazioni e impianti. L'unica modifica riguarda la sostituzione delle parole "che insistono su aree poste tra loro vicine" con l'indicazione della distanza massima di 150 metri. Una tale formulazione consente una più agevole applicazione della norma che ad oggi ha presentato alcune difficoltà.

L'articolo 37 disciplina le denominazioni delle strutture ricettive, vietando denominazioni analoghe per strutture ricettive della stessa tipologia nell'ambito dello stesso Comune, al fine di tutelare i turisti garantendo la corretta trasparenza. L'articolo si preoccupa, sempre per analogo fine, che le strutture ricettive non adottino denominazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione.

L'articolo 38 disciplina la denominazione di "ospitalità diffusa" in base alla quale le strutture ricettive, attraverso forme consortili o convenzionali, possono offrirsi al pubblico in forma congiunta, con evidenti economie di scala e potendo ricevere gruppi di turisti che diversamente non potrebbero ospitare. La norma, peraltro già presente nella legge vigente, è stata sostanzialmente confermata.

L'articolo 39 riguarda le denominazioni aggiuntive e conferma la vigente disciplina in base alla quale le strutture ricettive, possono dotarsi di denominazioni aggiuntive, che saranno meglio individuate dalle disposizioni attuative. Tale norma vuole offrire la possibilità di adeguare l'offerta ricettiva alle peculiarità proprie di talune forme di domanda quali, a solo titolo esemplificativo, dimore d'epoca, country house, ecc...

L'articolo 40 riguarda l'elenco regionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ed è immutato rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 41 è rimasto immutato e disciplina le strutture ricettive ubicate in più Comuni.

L'articolo 42 disciplina la conversione da una tipologia all'altra da parte di strutture ricettive che hanno fruito di contributi regionali, con la sola esclusione degli alberghi, soggetti a vincolo urbanistico edilizio.

L'articolo 43 detta la disciplina relativa ai periodi di apertura, che è stata oggetto di una modifica che riguarda le strutture ricettive ad apertura stagionale situate in comuni non costieri, alle quali è consentito effettuare un periodo minimo di apertura di 2 mesi in luogo dei 5 mesi richiesti per le strutture con apertura stagionale localizzate in comuni costieri.

Il **TITOLO VI** disciplina le procedure amministrative relative alle strutture ricettive.

In particolare, il **CAPO I** disciplina le procedure di classificazione.

L'articolo 44 stabilisce i livelli di classificazione che possono essere attribuiti alle strutture ricettive. È rimasto essenzialmente immutato rispetto alla vigente normativa, ad eccezione del numero di livelli in cui possono essere classificate le residenze turistico alberghiere che passa da tre (da 2 a 4 stelle) a quattro (da 2 a 5 stelle).

L'articolo 45 disciplina la procedura di attribuzione della classificazione, che è rimasta immutata, come il successivo **articolo 46**, che riguarda la procedura di attribuzione della classificazione provvisoria.

La classificazione provvisoria è la procedura amministrativa mediante la quale gli operatori alberghieri e all'aria aperta che devono realizzare interventi di riqualificazione che richiedano il rilascio di un titolo edilizio possono ottenere un provvedimento di classificazione sulla base degli elaborati progettuali. In questo modo se gli interventi sono realizzati conformemente agli elaborati progettuali la classificazione è confermata.

L'articolo 47 definisce le casistiche delle procedure amministrative di declassificazione e revoca della classificazione. La norma è stata completamente ridefinita sulla base dell'esperienza applicativa maturata sulla base della norma vigente. La nuova disposizione garantisce un'applicazione decisamente più agevole.

L'articolo 48 disciplina l'elenco delle caratteristiche di qualità che devono possedere le strutture ricettive; l'elenco (unico esempio tra le regioni italiane!) consente di verificare non solo il possesso dei requisiti richiesti ai fini della classificazione, ma di valutare la qualità degli stessi e svolge un ruolo determinante nell'attribuzione della classificazione nonché nelle attività di verifica e revisione delle classificazioni che la Regione svolge nei confronti delle strutture ricettive. L'elenco delle caratteristiche di qualità riferito alla legge vigente si è rilevato indispensabile per l'attività svolta nel 2022 dal Settore Politiche Turistiche, denominata "bad Hotel", nell'ambito della quale sono stati verificati, tramite sopralluoghi, circa 100 strutture ricettive alberghiere, consentendo di valutare quanto più oggettivamente possibile aspetti che per loro natura tendono ad essere approcciati in nodo soggettivo. L'esperienza acquisita sarà alla base per l'evoluzione dello strumento in occasione dell'applicazione del ddl.

L'articolo 49 disciplina le procedure amministrative per l'esercizio delle attività, che sono rimaste invariate, trovando applicazione l'istituto della SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'articolo 50 prevede la comunicazione delle locazioni brevi, rinviando alle disposizioni attuative la disciplina delle procedure amministrative da attivare per la locazione di AAUT.

L'articolo 51 elenca i casi in cui i Comuni sono tenuti ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'articolo 52 detta la disciplina dei prezzi delle strutture ricettive, che è stata profondamente semplificata.

L'articolo 53 detta le norme per la raccolta, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Turistico Regionale, dei movimenti turistici mediante un apposito software regionale.

Nel **Titolo VII** sono disciplinati, al Capo I, i "DIVIETI" e, al Capo II, gli "OBBLIGHI". Tale suddivisione interna del testo normativo garantisce una più diretta corrispondenza con l'apparato sanzionatorio e conseguentemente una più agevole e trasparente applicazione delle norme.

Gli **articoli dal 54 al 57** dettano i "divieti" e nello specifico riguardano:

- **l'articolo 54** i divieti relativi all'offerta di ospitalità, quali il divieto di ospitare e offrire ospitalità in strutture ricettive non classificate o in AAUT in assenza di previa comunicazione alla Regione;
- **l'articolo 55** i divieti riferiti alle strutture ricettive all'aria aperta e nel dettaglio:
 - a) divieto di cambio di destinazione d'uso dei manufatti di pernottamento;
 - b) divieto di vendita o privatizzazione delle piazzole;
 - c) divieto di accesso ai clienti alla struttura nei periodi di chiusura per utilizzare i propri manufatti;
- **l'articolo 56** il divieto di ospitare turisti in numero superiore alla capacità ricettiva autorizzata;
- **l'articolo 57** il divieto di comunicare in qualunque forma (internet, pubblicazioni, insegne, ecc.) informazioni difformi a quanto indicato nella classificazione.

Gli **articoli dal 58 al 64** prevedono invece gli "obblighi" e nello specifico riguardano:

- **l'articolo 58** l'obbligo di pubblicazione dei codici CITR e CITRA da parte dei gestori/locatari delle strutture ricettive e degli AAUT in ogni forma promozionale;

- **l'articolo 59** l'obbligo di esporre all'ingresso un segno distintivo che riporti la tipologia delle strutture e il livello di classificazione attribuito alle stesse;
- **l'articolo 60** l'obbligo di stipula da parte dei gestori delle strutture ricettive di polizza assicurativa a tutela dei turisti ospitati;
- **l'articolo 61** l'obbligo di inserimento da parte dei gestori/locatori in una apposita piattaforma informatica dei dati statistici degli arrivi e delle partenze dei turisti;
- **l'articolo 62** l'obbligo di comunicare alla Regione e al Comune le variazioni dei dati presenti nella classificazione o nella SCIA;
- **l'articolo 63** l'obbligo di consentire ai soggetti competenti alla vigilanza l'accesso alle strutture fornire le informazioni e la documentazione richieste.

Il **TITOLO VIII** riguarda la vigilanza e le sanzioni.

L'articolo 64, facendo espresso rinvio alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), individua i compiti di vigilanza in capo alla Regione e agli altri enti competenti.

Al CAPO II dall'articolo 65 al 71 sono disciplinate le sanzioni e, in particolare:

- **all'articolo 65** le sanzioni in materia di abusivismo riferite sia a chi esercita attività ricettiva senza avere ottenuto la classificazione, sia a chi, nel caso di locazioni brevi, non ha effettuato la comunicazione alla Regione. Inoltre, è sanzionato anche chi offre ospitalità in strutture non ricomprese tra quelle elencate all'articolo 1 del ddl;
- **all'articolo 66** le sanzioni comuni alle strutture ricettive che in considerazione della strutturazione del ddl sono riferite in modo chiaro ai rispettivi obblighi e divieti;
- **all'articolo 67** le sanzioni comuni alle strutture ricettive all'aria aperta;
- **all'articolo 68** le sanzioni relative ai gestori di case per ferie che ospitano tipologie di turisti diversi da quelli indicati nel ddl e ai titolari di bed & breakfast che violano l'obbligo di dimora nella struttura;
- **all'articolo 69** le sanzioni relative alla comunicazione dei movimenti dei turisti; sono sanzionati i casi in cui il gestore della struttura ricettiva ometta la comunicazione degli arrivi e delle partenze di ogni singolo ospite da effettuare mediante la specifica piattaforma regionale;
- **all'articolo 70** le sanzioni applicabili al gestore di una struttura ricettiva nonché al locatore di un AAUT che non pubblicano rispettivamente il codice CTR e il CITRA nelle iniziative promozionali effettuate tramite qualunque supporto;
- **all'articolo 71** le sanzioni relative alle strutture balneari, facendo salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

Il **TITOLO IX** reca le Disposizioni speciali, transitorie e finali.

Il Capo I, in particolare, disciplina le norme speciali.

L'articolo 72 detta la disciplina speciale per le case per ferie, per gli ostelli e per i rifugi alpini ed escursionistici, al fine di garantire il mantenimento della classificazione alle strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della legge e classificate ai sensi della previgente normativa.

L'articolo 73 detta la disciplina speciale per le strutture ricettive all'aria aperta. La norma riveste particolare importanza perché disciplina aspetti di natura urbanistica e garantisce la disciplina per le piazzole di tipo stanziale, ove possono essere ospitati turisti dotati di propri allestimenti a fronte di contratti temporanei eventualmente rinnovabili e con l'obbligo di rimozione degli stessi al termine del contratto.

Il CAPO II riguarda le disposizioni transitorie.

L'articolo 74 detta le disposizioni transitorie comuni, stabilendo che sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'articolo 3 del ddl trovano applicazione le disposizioni attuative approvate ai sensi della l.r. 32/2014.

Il CAPO III infine riguarda le disposizioni finali.

L'articolo 75 reca l'abrogazione della l.r. 32/2014 e delle altre disposizioni di legge regionale modificative della medesima.

L'articolo 76 reca la norma finanziaria.

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica ricettiva e balneare regionale articolata nelle seguenti tipologie:
 - a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II, Capo I;
 - b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II, Capo II;
 - c) strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II, Capo III;
 - d) appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo III;
 - e) strutture balneari di cui al Titolo IV.
2. Ai fini della presente legge per titolare si intende il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività.

Articolo 2

(Requisiti comuni delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive garantiscono:
 - a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;
 - b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Articolo 3

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito disposizioni attuative, che disciplinano:
 - a) i requisiti tecnici, estetici e igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi forniti dalle stesse;
 - b) le dotazioni e le caratteristiche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
 - c) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico alle norme della presente legge;
 - d) le procedure amministrative per la classificazione delle strutture ricettive, le modalità e i termini di comunicazione dei periodi di attività;
 - e) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa;

- f) le modalità per la comunicazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 50;
- g) le modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice identificativo turistico regionale (CITR) e del codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA), di cui all'articolo 4;
- h) le caratteristiche delle dipendenze di cui all'articolo 11;
- i) le modalità di costituzione e di funzionamento dei complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 36;
- j) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all'articolo 48, comma 3;
- k) il contenuto e le modalità di trasmissione alla Regione della polizza assicurativa di cui all'articolo 60;
- l) il rapporto tra le superfici disponibili e quelle occupabili nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio;
- m) le ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alla presente legge;
- n) ogni altro aspetto o materia rimessa alle disposizioni attuative dalla presente legge.

Articolo 4

(Codici identificativi turistico regionali CITR e CITRA)

1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II e ai locatori di cui al Titolo III, i codici identificativi turistici regionali, univoci per ogni singola struttura ricettiva e ogni appartamento ammobiliato ad uso turistico, rispettivamente CITR e CITRA, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 3, lettera g).

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Articolo 5

(Tipologie)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative, che offrono ospitalità in unità abitative poste in uno o più stabili o parti di stabili.
2. Sono strutture ricettive alberghiere:
 - a) gli alberghi;

- b) le residenze turistico-alberghiere;
 - c) le locande;
 - d) gli alberghi diffusi;
 - e) i condhotel.
3. Le unità abitative di cui al comma 1 sono differenziate in:
- a) camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) suite costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - c) junior suite costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno annessa alla camera e da questa non separata ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - d) bicamera o family room costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;
 - e) appartamento costituito da almeno un locale, un bagno privato completo nonché dalle attrezzature e dalle dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.

Articolo 6

(Alberghi)

1. Sono alberghi le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 7

(Residenze turistico-alberghiere)

1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), localizzate in un'unica unità immobiliare catastale.
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'operatività dei vincoli al mantenimento della destinazione d'uso a RTA gravanti sulle strutture esistenti ai sensi della legislazione regionale previgente.

Articolo 8

(Locande)

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che offrono ospitalità in non più di sei e non meno di tre unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 9

(Albergo diffuso)

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), ubicate in più edifici aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni attuative.
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
3. L'albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

Articolo 10

(Condhotel)

1. Sono condhotel le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso comune, che offrono ospitalità ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il quaranta per cento del totale della superficie utile destinata alle camere.

Articolo 11

(Dipendenze)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui al presente Capo, con esclusione degli alberghi diffusi, possono svolgere la propria attività oltreché nella sede principale o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Articolo 12

(Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui agli articoli 14 e 15, attrezzabili con gli allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente ad oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Articolo 13

(Tipologie)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative che offrono ospitalità in piazzole inserite in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio in propri allestimenti o in mezzi di pernottamento autonomi e mobili del cliente nonché in posti barca, per i marina resort.
2. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) i villaggi turistici;
 - b) i campeggi;
 - c) le aree di sosta;
 - d) i marina resort.
3. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al comma 2, lettere a) e b), possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Articolo 14

(Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), inserite in piazzole.
2. I villaggi turistici garantiscono la presenza di piazzole destinate agli allestimenti di cui al comma 1 nel limite minimo del cinquantuno per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio.

3. Nei villaggi turistici è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Articolo 15

(Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive che offrono ospitalità in piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.
2. I campeggi garantiscono la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del cinquantuno per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico.
3. Nei campeggi è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Articolo 16

(Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili, da parte del gestore, nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14 e 15, possono consistere in:
 - a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente;
 - b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento;
 - c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.
2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), non sono soggetti a titolo edilizio.
3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Articolo 17

(Aree di sosta)

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate e riservate alla sosta dei turisti in caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dal vigente codice della strada e relativi regolamenti attuativi.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono ad individuare, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, definendo le modalità per la realizzazione e la gestione di tali strutture e privilegiando nell'ordine:
 - a) la realizzazione e la gestione diretta;
 - b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.
3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).
4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Articolo 18

(Marina resort)

1. Sono marina resort le strutture ricettive che offrono ospitalità a turisti in transito all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici per l'ormeggio e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero previsti dalle disposizioni attuative.

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Articolo 19

(Tipologie)

1. Sono strutture ricettive extralberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
2. Le strutture ricettive extralberghiere sono:
 - a) gli ostelli;
 - b) i rifugi alpini ed escursionistici;
 - c) gli affittacamere;
 - d) i bed & breakfast;
 - e) le case e appartamenti per vacanze;
 - f) le case per ferie;

- g) gli agriturismo;
- h) gli ittiturismo.

Articolo 20

(Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti con possibilità di uso cucina comune, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 21

(Rifugi alpini ed escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli ad escursioni, poste ad un'altitudine superiore a metri 1.000 sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati attraverso l'ordinaria viabilità statale, provinciale e comunale.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli ad escursioni, poste ad un'altitudine compresa tra metri 600 e metri 1.000 sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati attraverso l'ordinaria viabilità statale, provinciale e comunale.

Articolo 22

(Affittacamere)

1. Sono affittacamere le strutture ricettive che offrono ospitalità in non più di sei unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.
2. L'utilizzo delle unità abitative di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Articolo 23

(Bed & breakfast)

1. Sono bed & breakfast le strutture ricettive che offrono ospitalità e il servizio di prima colazione in non più di quattro unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), ubicate in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che deve dimorare stabilmente nella stessa durante i periodi in cui ospita i turisti.
2. Nei bed & breakfast è presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
3. I titolari dei bed & breakfast garantiscono la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

4. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 24

(Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente.
2. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Articolo 25

(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative, gestite da:
 - a) comuni, per i cittadini residenti interessati da attività di valenza sociale e per i dipendenti e i loro familiari;
 - b) enti senza scopo di lucro a favore degli associati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive;
 - c) altri enti pubblici o aziende esclusivamente per i dipendenti e i loro familiari.

Articolo 26

(Agriturismo e Ittiturismo)

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e le relative disposizioni attuative.

Articolo 27

(Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale e architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al presente Capo, qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

Articolo 28

(Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismo e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui agli articoli 14 e 15, attrezzabili con allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.

TITOLO III

APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO

Articolo 29

(Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) le unità immobiliari di civile abitazione inserite nell'elenco regionale di cui all'articolo 40, date in locazione a turisti con contratti aventi durata non superiore a trenta giorni:
 - a) dai proprietari;
 - b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.
2. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive e corrispondono alle "locazioni brevi" di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO IV

STRUTTURE BALNEARI

Articolo 30

(Tipologie)

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:
 - a) stabilimenti balneari;
 - b) spiagge libere attrezzate;
 - c) spiagge libere;

d) spiagge asservite.

Articolo 31

(Stabilimenti balneari)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Articolo 32

(Spiagge libere attrezzate)

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Articolo 33

(Spiagge libere)

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.
3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

Articolo 34

(Spiagge asservite a strutture ricettive)

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Articolo 35

(Norme comuni alle strutture balneari)

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 13/1999 .

TITOLO V

NORME COMUNI

Articolo 36

(Complessi turistico ricettivi)

1. Le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed & breakfast nonché gli stabilimenti balneari gestiti da un unico o più titolari e che insistono su diverse aree, poste ad una distanza non superiore a 150 metri, possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Articolo 37

(Denominazione)

1. La classificazione di cui all'articolo 44 non è rilasciata in presenza di:
 - a) proposta di denominazione dell'esercizio ricettivo simile o uguale ad altra già in uso per la stessa tipologia e nell'ambito dello stesso comune;
 - b) denominazioni contenenti indicazioni atte a creare confusione sulla natura, la tipologia e il livello di classificazione degli esercizi.

Articolo 38

(Denominazione di ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, attraverso forme consortili o convenzionali, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non

inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".

2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in comuni con un numero complessivo di residenti non superiore a cinquemila, ovvero localizzate in un unico comune, il limite minimo dei posti letto, comprensivo di quelli aggiuntivi, è fissato a venticinque.

Articolo 39

(Denominazioni aggiuntive)

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

Articolo 40

(Elenco regionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), costituisce e sviluppa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione turistica regionale), in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.
2. La Regione cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

Articolo 41

(Strutture ubicate nel territorio di più comuni)

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive, le strutture balneari e gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti a quello in cui è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

Articolo 42

(Conversione di tipologie a seguito erogazione di contributo)

1. La Giunta regionale, su richiesta dei titolari delle strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazioni di contributi regionali, con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 6, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e acquisito il parere favorevole del Comune, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.
2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta.

3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.
4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero, la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

Articolo 43

(Periodi di apertura e di sospensione volontaria dell'attività)

1. Le strutture ricettive localizzate in Comuni costieri sono considerate ad apertura:
 - a) annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
 - b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, ma di almeno di cinque mesi, anche non consecutivi;
2. Le strutture ricettive localizzate in Comuni non costieri sono considerate ad apertura:
 - a) annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
 - b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività non inferiore a due mesi, anche non consecutivi.
3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno alla Regione e al comune, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo.
4. Le strutture ricettive possono sospendere volontariamente l'attività per periodi eccedenti quelli di cui ai commi 1 e 2, per un periodo massimo consecutivo di dodici mesi, previo obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d).
5. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

TITOLO VI

PROCEDURE

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 44

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), quattro per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a cinque stelle), tre per gli i condhotel (da tre a cinque stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle), tre per i marina resort (da due a quattro stelle).

2. Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale definiti dalle disposizioni attuative assumono la denominazione "lusso".
3. Gli esercizi di affittacamere, bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanza sono classificati dalla Regione in tre livelli secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.
4. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo II, Capo III, diverse da quelle indicate al comma 3, sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 45

(Attribuzione della classificazione e sua validità)

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive di cui all'articolo 49.
2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge.
3. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva o il titolare di una struttura ricettiva già classificata oggetto di variazioni, presenta alla Regione una dichiarazione corredata da specifica modulistica contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative e, per le variazioni, nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 62.
4. La Regione, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede:
 - a) all'attribuzione o al diniego della classificazione;
 - b) alla verifica della classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il cinquanta per cento delle strutture ricettive classificate.
5. In caso di cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione, salvo comprovato ed oggettivo impedimento, al comune e alla Regione con preavviso di almeno trenta giorni.
6. Le classificazioni attribuite, le modifiche o le cessazioni apportate sono registrate nel relativo sistema informatico turistico regionale.

Articolo 46

(Classificazione provvisoria)

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Articolo 47

(Declassificazione e revoca della classificazione)

1. La Regione, qualora riscontri carenze dei requisiti, delle dotazioni o delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 48, comma 1, obbligatorie per il livello di classificazione attribuito sulla base di

quanto previsto dalle disposizioni attuative, prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. La Regione dispone la revoca della classificazione:
 - a) nei casi di cui al comma 1, qualora le strutture siano classificate al livello più basso o qualora le carenze e le difformità riscontrate non consentano l'attribuzione neppure del livello minimo di classificazione;
 - b) nei casi in cui riceva comunicazione di provvedimento di divieto di prosecuzione definitivo dell'attività emanato da parte del Comune;
 - c) nel caso in cui sia accertata la chiusura della struttura per un periodo superiore a sei mesi consecutivi in assenza della comunicazione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d);
 - d) nel caso in cui sia accertata la chiusura della struttura per un periodo superiore a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera b);
 - e) nel caso in cui il titolare entro sei mesi dalla data di classificazione definitiva non abbia provveduto a presentare la SCIA al SUAP del Comune;
 - f) in caso di mancata copertura assicurativa di cui all'articolo 60.

Articolo 48

(Qualità delle strutture ricettive)

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.
2. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, essere di qualità adeguata al livello di classificazione e possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui al comma 1.
3. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni consultive. I membri dei comitati partecipano alle sedute a titolo gratuito.

CAPO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 49

(Esercizio dell'attività)

1. Per l'avvio dell'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e balneari di cui alla presente legge si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e

procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/2015, n. 124). La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, dandone comunicazione alla Regione.
3. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II Capi I e II, dei rifugi di cui all'articolo 21 e degli affittacamere di cui all'articolo 22 ad effettuare, unitamente al servizio di pernottamento, alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti nonché alla fornitura di servizi complementari all'attività ricettiva, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni attuative.

Articolo 50

(Comunicazione di locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione; sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative, mediante sistema informatico regionale, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 40 e del rilascio del CITRA di cui all'articolo 4, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) della l.r. 28/2006.

Articolo 51

(Divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora:
 - a) accerti che il titolare dell'attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
 - b) accerti che la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
 - c) la Regione comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2;
 - d) la Regione comunichi la ripetuta violazione degli articoli 57, 60 e 63. Il divieto di prosecuzione dell'attività, di cui alla presente lettera, ha una durata pari alla persistenza della causa e, comunque, non può essere inferiore a quindici giorni;
 - e) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari risulti revocata.
2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione alla Regione per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 52

(Prezzi delle strutture ricettive)

1. I prezzi delle strutture ricettive sono liberamente determinati e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA

e delle imposte, con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici ai turisti ai fini di chiarezza e trasparenza.

Articolo 53

(Raccolta dei dati statistici)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), della l.r. 28/2006, effettua la rilevazione degli arrivi e delle partenze dei turisti delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico mediante apposito sistema informatico regionale.

TITOLO VII

DIVIETI e OBBLIGHI

CAPO I

DIVIETI

Articolo 54

(Divieti relativi all'ospitalità e all'offerta di ospitalità)

1. È vietato ospitare o offrire ospitalità in qualunque forma e con qualsiasi mezzo:
 - a) in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c);
 - b) nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) non classificate ai sensi della presente legge o sprovviste di SCIA;
 - c) negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), per le quali non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 50;
 - d) in strutture ricettive per le quali è stato emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato dalle competenti Autorità.
2. È vietata la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 25 attraverso i normali canali commerciali ed è vietato ospitare tipologie di turisti diverse da quelle indicate nello stesso articolo.

Articolo 55

(Divieti relativi alle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14, 15 e 17 è vietato:
 - a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
 - b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

- c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che si configuri come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o unità abitative, per periodi contrattualmente definiti ad agenzie di viaggio o tour operator;
- d) consentire, nei periodi di chiusura, l'utilizzo degli allestimenti di pernottamento ivi installati o dei mezzi di pernottamento posti in rimessaggio;
- e) la realizzazione o l'installazione, in piazzole di tipo villaggio turistico, di allestimenti per il pernottamento o di case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative;
- f) la realizzazione o l'installazione, nelle piazzole di tipo stanziale di cui all'articolo 73, comma 3, di allestimenti non conformi a quanto disposto dalla presente legge o dalle disposizioni attuative;
- g) consentire, nelle aree di sosta, il protrarsi del soggiorno oltre il termine stabilito dalle disposizioni attuative.

Articolo 56

(Divieti relativi alla capacità ricettiva)

1. È vietato ospitare turisti in numero eccedente la capacità ricettiva assegnata con la classificazione.
2. È vietato posizionare nelle unità abitative posti letto in numero superiore rispetto a quelli assegnati con la classificazione sulla base di quanto indicato dalle disposizioni attuative.

Articolo 57

(Divieti relativi alle comunicazioni)

1. È vietato indicare nei segni distintivi, nelle insegne, nelle piattaforme informatiche, nei siti web e in qualsiasi altro mezzo pubblicitario e di comunicazione informazioni difformi da quanto indicato nella classificazione.

CAPO II

OBBLIGHI

Articolo 58

(Obblighi relativi ai codici identificativi turistici regionali CITR e CITRA)

1. I codici CITR e CITRA sono pubblicati a cura dei titolari delle strutture ricettive nonché dai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro supporto o mezzo utilizzato a tale scopo.

Articolo 59

(Obblighi relativi al segno distintivo)

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre all'ingresso il segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito.

Articolo 60

(Obblighi relativi alla stipula della polizza assicurativa)

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e di produrla alla Regione con i successivi rinnovi.

Articolo 61

(Obblighi relativi alla comunicazione dei dati statistici)

1. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in attuazione dell'articolo 53, sono tenuti ad inserire sull'apposita piattaforma informatica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. 28/2006, i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 62

(Obblighi relativi alle comunicazioni di variazioni, alle cessazioni di attività e ai periodi di attività)

1. I titolari delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione e al SUAP del Comune competente:
 - a) i periodi di attività, di cui all'articolo 43, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative;
 - b) la sospensione volontaria temporanea dell'attività per periodi eccedenti quelli di cui alla lettera a) e comunque, non superiori ad un anno;
 - c) le variazioni di cui all'articolo 45, comma 3, entro trenta giorni dal loro verificarsi;
 - d) la cessazione di attività di cui all'articolo 45, comma 5, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Articolo 63

(Obblighi relativi all'accesso alla struttura e produzione di documentazione)

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a consentire ai soggetti incaricati ai fini della classificazione e vigilanza l'accesso alla struttura e a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 64

(Vigilanza)

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione del processo verbale, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della l.r. 45/1982 e i corpi di vigilanza dei comuni.
3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4.
4. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni riguardanti gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e le funzioni amministrative per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano alla Regione e ai comuni secondo le rispettive relative competenze.

Articolo 65

(Sanzioni in materia di abusivismo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 15.000,00 chi:
 - a) ospita o offre ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
 - b) ospita o offre ospitalità nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), prive di classificazione ai sensi della presente legge o della SCIA;
 - c) ospita o offre ospitalità in strutture per le quali è stato emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;
 - d) loca o offre in locazione appartamenti ammobiliati ad uso turistico senza la previa comunicazione di cui all'articolo 50.

Articolo 66

(Sanzioni comuni alle strutture ricettive)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:
 - a) dichiara, ai fini dell'attribuzione della classificazione, dati o informazioni non veritieri;

- b) richiede il pagamento supplementare, da parte del cliente, dei servizi e delle imposte di cui all'articolo 52;
- c) viola i divieti di cui all'articolo 56;
- d) viola il divieto di cui all'articolo 57;
- e) non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 59;
- f) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60;
- g) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 63.

Articolo 67

(Sanzioni comuni alle strutture ricettive all'aria aperta)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta disciplinata dalla presente legge che viola i divieti di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), b), c), d), e) ed f).
2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 4.500,00 il titolare di un'area di sosta che viola il divieto di cui all'articolo 55, comma 1, lettera g).

Articolo 68

(Sanzioni relative alle strutture ricettive extralberghiere)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 4.500,00:
 - a) il titolare di casa per ferie che viola il divieto di cui all'articolo 54, comma 2;
 - b) il titolare di bed & breakfast che viola l'obbligo di dimora di cui all'articolo 23, comma 1.

Art 69

(Sanzioni relative alle comunicazioni dei dati statistici)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico che omette la comunicazione dei dati relativi ad ogni arrivo e partenza dei singoli ospiti attraverso la piattaforma regionale ai sensi dell'articolo 61.

Articolo 70

(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 900,00 il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico che viola l'obbligo di cui all'articolo 58.

Articolo 71

(Sanzioni relative alle strutture balneari)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 15.000,00 chi offre ospitalità in stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate senza la previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 49.
2. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 72

(Disposizioni speciali per case per ferie, ostelli e rifugi alpini ed escursionistici)

1. Le case per ferie e gli ostelli autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa. Qualsiasi modifica successiva deve essere conforme a quanto disposto dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
2. I rifugi alpini ed escursionistici autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.

Articolo 73

(Disposizioni speciali per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate come parco per vacanza, ai sensi della previgente normativa ed esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione. In tali strutture è consentita l'occupazione stanziale delle piazzole tra il cinquantuno per cento ed il novanta per cento delle stesse, con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni attuative. Le piazzole non occupate in modo stanziale sono classificate nella tipologia campeggio o villaggio turistico secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alle disposizioni attuative.
2. Le piazzole ad occupazione stanziale presenti, in promiscuità, nei campeggi e nei villaggi turistici al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale classificazione.
3. Per occupazione stanziale, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione delle piazzole in modo temporaneo per periodi massimi coincidenti con il periodo di apertura della struttura, mediante la stipula di contratti annuali eventualmente rinnovabili e mediante l'installazione, ad opera del cliente, dei seguenti allestimenti di sua proprietà:

- a) caravan ed eventualmente preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento ed aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative;
 - b) case mobili ed altri manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati stabilmente al suolo, allacciati alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento ed aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative.
4. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 3, lettere a) e b), non è soggetta alla necessità del rilascio di titolo edilizio.
 5. Alla scadenza del contratto di cui al comma 3 ed in assenza di rinnovo, i manufatti installati dal cliente sono rimossi a cura e spese dello stesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 74

(Disposizioni transitorie comuni)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approva, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3.
2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative approvate ai sensi della l.r. 32/2014 nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 in materia di comunicazione di dati turistici, ove compatibili.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate in relazione alle materie di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni attuative approvate ai sensi della l.r. 32/2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari e norme in materia di imprese turistiche);
 - b) gli articoli 39 e 40 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

- c) l'articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche));
- e) i commi 77 e 78 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);
- f) l'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);
- g) i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2019);
- h) l'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento));
- i) l'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020);
- j) l'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- k) la legge regionale 3 maggio 2021 n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

Articolo 76

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2024:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 88.062,43 (ottantottomilasessantadue/43) in termini di competenza nell'ambito della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".